

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 944/AV4 DEL 13/12/2017

**Oggetto: SIG.RA P.A. EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RICHIESTA
MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE CAUSA MALATTIA. ACCOGLIMENTO.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere la richiesta di pagamento sostitutivo di 20 giorni di congedo ordinario non goduti dalla Sig.a P.A. ex dipendente a tempo indeterminato cessata dal 18/09/2017 per dispensa dal servizio, maturati nel periodo di assenza per malattia e fino alla dispensa dal servizio.
2. Di liquidare pertanto alla Sig.ra P.A. una somma pari ad € 1.090,38;
3. Di dare atto che la spesa totale pari a € 1.456,81 (di cui € 1.090,38 per la somma liquidata, € 273,79 per gli oneri e € 92,64 per IRAP), viene registrata nella contabilità generale ai conti di riferimento nn. 0514020102 (competenze personale Ruolo Tecnico), 0514020202 (oneri sociali Ruolo Tecnico) e 0514020302 (IRAP personale del Ruolo Tecnico), Esercizio anno 2017;
4. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi della dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

**Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini**

Numero: 944/AV4

Data: 13/12/2017

Pag.
2

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato cartaceo che forma parte della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE)

Normative di riferimento:

- Direttiva ASUR 40/2009
- Nota D.A. Prot. 28940 del 19/11/2009
- Nota D.G. ASUR 9985 del 3/05/2011
- D.L. n. 95 del 06/07/2012 così come modificato dalla L. n. 135 del 07/08/2012 e dalla L. n. 228 del 24/12/2012;
- Parere Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 del 08/10/2012;

Con determina n. 690/AV4 del 20/09/2017 è stata dispensata dal servizio, con decorrenza 18/09/2017, la Sig.a P.A. ex dipendente a tempo indeterminato.

Con nota Prot. n. 45829 del 22/09/2017 la Sig.a P.A. ha chiesto la monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa del prolungato stato di malattia.

Si evidenzia che, come risulta agli atti della Rilevazione Presenze, la Sig.a L.A. è stata continuativamente assente dal servizio per malattia dal 21/12/2012 al 07/01/2014 e, quindi, per tale periodo, è stata impossibilitata a fruire del congedo ordinario maturato fino alla dispensa dal servizio pari a 34 giorni.

Si dà atto che il D.L. n. 95 del 06/07/2012 e s. m. all'art 5 c. 8, applicabile dal 20/04/2013, recita testualmente:

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici

La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.”

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell'08/10/2012 ha stabilito che il suddetto divieto non trova applicazione nei casi di cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente trattandosi di vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In particolare nel suddetto parere viene citato l'orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato volto a garantire il diritto alla monetizzazione in caso di malattia citando diverse sentenze (vedi per tutte Cass. 09/07/2012 n11462, Consiglio di Stato sez.VI 9/05/2011 n. 2737, Consiglio di Stato sez. VI 9/05/2011 n. 2736, Consiglio di stato sez. VI 18/11/2010 n.8100).

Si dà atto che l' Ufficio Legale, interpellato in merito ad analoga fattispecie ha espresso, in passato, il seguente parere: “omissis..... Poiché, alla luce delle pronunce giurisprudenziali di cui sopra e della normativa vigente, il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell'interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia.

La mancata fruizione del diritto alle ferie annuali, ex art. 36, 3° comma, Cost., fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, avente natura retributiva, oltre al risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito, e l'assenza, nel contratto collettivo di riferimento, di una clausola che disciplini formalmente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, non esclude il configurarsi del diritto all'indennità medesima (Cass. 9/11/2002).

Stante la normativa vigente, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale, stante la documentazione relativa al lavoratore di cui al presente parere attestante uno stato di salute compromesso e quindi non compatibile con il godimento del periodo di ferie inteso come periodo di

“tempo libero”, si ritiene dover dare parere positivo alla richiesta di pagamento delle indennità non godute proposta da un'altra lavoratrice di questo Ente in quanto *“non è seriamente contestabile che il lavoratore che non abbia fruito, per fatto a lui non imputabile, delle ferie accumulate al momento della cessazione del rapporto di lavoro, spetti il diritto all'indennità di ferie”omissis.*

Si ritiene di recepire, pertanto, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell'08/10/2012 nonché l'orientamento giurisprudenziale ivi richiamato circa il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito in caso di malattia e di dispensa dal servizio, nonché le argomentazioni dell'Avv.to Capriotti nel parere sopra riportato dando atto che la Sig.a P.A. non ha potuto fruire del congedo ordinario maturato nei periodi compresi dal 1°/01/2017 al 24/02/2017 e dal 13/03/2017 al 17/09/2017 a causa di malattia protrattasi fino alla dispensa dal servizio.

Si ritiene pertanto che alla Sig.a P.A. possano essere monetizzati i giorni di congedo ordinario maturati nel periodo di malattia, pari a 20, non fruiti al momento della dispensa dal servizio.

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell'U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale il seguente schema di determina:

1. Di accogliere la richiesta di pagamento sostitutivo di 20 giorni di congedo ordinario non goduti dalla Sig.a P.A. ex dipendente a tempo indeterminato cessata dal 18/09/2017 per dispensa dal servizio, maturati nel periodo di assenza per malattia e fino alla dispensa dal servizio.
2. Di liquidare pertanto alla Sig.ra P.A. una somma pari ad € 1.090,38;
3. Di dare atto che la spesa totale pari a € 1.456,81 (di cui € 1.090,38 per la somma liquidata, € 273,79 per gli oneri e € 92,64 per IRAP), viene registrata nella contabilità generale ai conti di riferimento nn. 0514020102 (competenze personale Ruolo Tecnico), 0514020202 (oneri sociali Ruolo Tecnico) e 0514020302 (IRAP personale del Ruolo Tecnico), Esercizio anno 2017;
4. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi della dipendente sono contenuti nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

**Il Direttore f.f. U.O.C.
Supporto all'Area Politiche del Personale**
Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è resa compatibile con il Budget provvisoriamente assegnato anno 2017.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza

Coordinatore di Area Vasta

Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Allegato cartaceo